

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

nell'ambito territoriale Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

mediante delega di funzioni

PREMESSO CHE

Nel 2017, l'UE ha istituito il pilastro europeo dei diritti sociali, volto a offrire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci, sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti. Il pilastro si fonda su 20 principi e ribadisce l'impegno dell'UE a garantire migliori condizioni di vita e di lavoro, comprendendo una serie di iniziative volte a garantire ai cittadini pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale adeguata e sostenibile.

La Raccomandazione Commissione UE 2017/761 del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali esplicita, al Punto 14 che *“chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso ai beni e servizi...”*.

Nel contesto nazionale la legge n. 328/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* all'art. 1 comma 1 indica che *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.”* Contestualmente, la stessa norma indica, all'articolo 1 comma 3 che *“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.”* Specificando altresì al comma 5 che *“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri*

soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.”

CONSIDERATO

La sopra citata normativa nazionale legge 328/2000 che all'art.6 individua i Comuni quali soggetti titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che *“Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.”*; indicando al comma 2 che ai Comuni, *“oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:*

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.”

Lo stesso articolo, al comma 3 esplicita che *“nell’esercizio delle funzioni specificate ai commi 1 e 2 comuni provvedono a:*

a) *promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;*

b) *coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;*

c) *adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);*

d) *effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;*

e) *garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.”*

Inoltre, la stessa norma all'art 6 comma 4 prevede che “*per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.*”

Nell'ambito della normativa regionale la L.R. 3/2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitari*” recependo le indicazioni della normativa nazionale, all'art 3 individua i soggetti che “*Nel quadro dei principi della presente legge e in particolare secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:*

a) *i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico”;*

specificando all'art. 13 le competenze specifiche dei Comuni “*i comuni singoli o associati e le comunità montane, ove delegate, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini ed in particolare:*

- a) *programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3;*
- b) *riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;*
- c) *erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;*
- d) *definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;*
- e) *definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla Regione;*
- f) *determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;*
- g) *gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali.”*

L'art.30 del Decreto legislativo n.267/2000 che prevede la possibilità per gli Enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulando tra loro apposite convenzioni;

L'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, e successive modifiche integrative, tra cui le novità introdotte dalla Legge Delrio n. 56/2014, prevede che *“i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino ai 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a Comunità Montane...devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione o convenzione, le funzioni fondamentali.”* Come specificato dal Decreto legge 6/07/2012 n. 95 - art. 19 *“...sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione” tra le altre in elenco, la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”.*

RICHIAMATE

- La legge n. 104/92 *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*
- Legge n. 68/99 *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*

- Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 “Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza”;
- Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;
- Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e del cyberbullismo”;
- Legge Regionale 14 dicembre 2020, n. 23 “Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche”;
- Legge Regionale 30 novembre 2022, n. 23 “Caregiver familiare”;
- Legge Regionale 6 dicembre 2022, n. 25 “Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità”;
- Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*”, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85 che istituisce a decorrere dal mese di gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale;

VISTI

“Piano di Zona per la realizzazione integrata di interventi e servizi sociali nell’Ambito territoriale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese - Triennio 2025/2027”.

Statuto della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese regola agli articoli 4, 35 e 42 gli strumenti per l’attuazione dei fini istituzionali, le convenzioni e la programmazione negoziata, la gestione dei servizi pubblici.

Nello specifico, all’articolo 4 “*Strumenti per l’attuazione dei fini istituzionali*” lo Statuto definisce che “*La Comunità Montana armonizza e realizza i propri obiettivi attraverso la formulazione e l’attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani pluriennali di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Nell’espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:*

a) assumere funzioni proprie dei Comuni membri, della Provincia, della Regione e dello Stato, su delega degli stessi e previa delibera di accettazione dell’Assemblea;

- b) delegare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro Consorzi, a Società con partecipazione pubblica o ad altri Enti operanti nel territorio della Comunità, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;*
- c) assumere funzioni in materia di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;*
- d) stipulare convenzioni con altri Enti o Società a partecipazione pubblica nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;*
- e) partecipare ad iniziative della Provincia, delle altre Comunità Montane e dei Comuni o di altri soggetti pubblici o privati, purchè finalizzate allo sviluppo e/o alla promozione dell'ambito territoriale di competenza;*
- f) costituire o partecipare a Società a capitale pubblico locale ai sensi delle normative vigenti;*
- g) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi sociali e, più in generale, assumere iniziative, anche in collaborazione con altri Enti e Società, al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i suoi cittadini.”*

Lo stesso Statuto al Titolo IV “Rapporti con i Comuni e altri enti”, all'articolo 35 delinea la possibilità di stipulare apposite convenzioni per la regolazione di eventuali rapporti economici, l'esecuzione di interventi “che richiedano per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri Enti e soggetti pubblici, nei limiti e con la disciplina delle normative vigenti”.

Infine, l'articolo 42 dello Statuto si riferisce nello specifico alla gestione dei servizi pubblici, individuando le forme di gestione previste in capo all'Ente. La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese quindi può gestire i servizi “in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda; in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; mediante la costituzione di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o totale capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati; a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, nonché nelle altre forme previste dalla legge.”

TUTTO CIO' PREMESSO

I Comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese

XXXXX

titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, intendono consolidare l'integrazione nelle attività a favore delle persone e dei nuclei familiari in situazione di fragilità sociale, anche in termini di prevenzione volta al benessere delle persone coinvolte

CONVENGONO DI STIPULARE LA SEGUENTE CONVENZIONE.

Art. 1

Finalità

1. La presente convenzione è finalizzata alla gestione delle attività socio-assistenziali di titolarità dei Comuni e al loro coordinamento.

Scopo della presente convenzione é:

- Gestire in forma associata le attività di cui al successivo art. 2
- Attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di assistenza sociale e le politiche sociali integrate secondo specifiche e formali indirizzi politici impartiti dall'Assemblea dei Sindaci di cui al art. 4
- Garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi ed indicazioni programmatiche regionali;
- Razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;
- Assicurare una lettura multidimensionale dei bisogni e delle risorse dei nuclei familiari, promuovendo percorsi di presa in carico integrata;
- Rimuovere eventuali sovrapposizioni o inefficienze nei processi di presa in carico;
- Ottimizzare il tempo degli operatori, le risorse del territorio e gli strumenti a disposizione dei servizi;
- Garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti e le professionalità impegnate e/o coinvolgibili nella gestione delle azioni programmate;

Assicurare un coordinamento a livello territoriale che tenga monitorata la situazione dei progetti posti in essere a seguito dell'attivazione di misure, interventi e benefici;

- Favorire la progettazione di interventi personalizzati sulla base dei bisogni espressi dai cittadini;
- Attivare reti operative per lo svantaggio;

Art. 2

Attività e servizi

- A. **Segretariato Sociale:** attività volta a garantire unitarietà di accesso alle informazioni, ascolto, orientamento, accompagnamento delle persone singole e dei nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità e fragilità, e al monitoraggio dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio.
- B. **Supporto alla redazione regolamento comunale per l'accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione, ai sensi del DPCM 159/2013**
- C. **Supporto alla redazione regolamento di competenza sovra comunale per l'accesso e la fruizione del trasporto sociale**
- D. **Gestione servizio di trasporto sociale di competenza sovra comunale** secondo quanto stabilito dal Regolamento indicato al punto C.
- E. **Supporto alla redazione ricorsi per nomina Amministrazione di Sostegno;**
- F. **Attivazione e promozione delle reti per lo svantaggio;**
- G. **Ricerca bandi e progettazione sociale;**
- H. **Attività specifiche afferenti all'Area adulti:**
 - 1) Presa in carico di soggetti singoli e nuclei famigliari in condizioni di vulnerabilità e fragilità attraverso la progettazione e la realizzazione del percorso di aiuto in collaborazione con i servizi e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio
 - 2) Supporto nella procedura di accesso e fruizione del servizio di trasporto sociale in conformità di quanto stabilito dal Regolamento indicato al punto C.

- 3) Realizzazione di colloqui, visite domiciliari, valutazioni sociali
- 4) Supporto al cittadino nell'ambito della Ricerca Attiva del Lavoro attraverso: attività di orientamento ai servizi, supporto nella redazione del Curriculum Vitae e lettere di presentazione, assistenza nella gestione del profilo piattaforma SIISL - Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa

I. Attuazione dell'Assegno di Inclusione:

- 1) Raccordo con gli altri soggetti territoriali coinvolti nell'attuazione dei Patti per l'Inclusione Sociale
- 2) Facilitazione dei percorsi di inclusione sociale e, in particolare: favorire l'attivazione, in collaborazione con i Servizi accreditati per l'erogazione di percorsi formativi e per i Servizi al Lavoro, di attività formative nell'ambito del Patto per l'Inclusione Sociale, finalizzati al superamento di preesistenti condizioni di svantaggio, che condizionano l'autonomia delle persone con disabilità o con svantaggio sociale, in carico ai Servizi Sociali comunali, con particolare riferimento all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio-lavorative;
- 3) Attivazione Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l'inclusione sociale, il contrasto della povertà: Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro, tramite apposito protocollo di intesa.

Art. 3

Gestione del servizio in forma associata

La gestione in forma associata delle attività integrate dei servizi socio-assistenziali dei comuni della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese si realizza con la forma associativa della "Convenzione", prevista e regolata dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000.

Le funzioni relative alla gestione associata dei servizi sociali viene affidata alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, Ente che in linea con quanto stabilito nello Statuto all'art. 3 "Finalità e competenze della Comunità Montana" ovvero:

- *"costituisce punto di coordinamento e di supporto, per l'esercizio di una pluralità di funzioni e di servizi, all'attività amministrativa dei Comuni associati"* ;
- *"promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali"; "fornisce alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli*

strumenti necessari a superare le condizioni di disagio che possono derivare dall'ambiente montano ed ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare che ne conseguono”;

- *“predispone, attua e partecipa a programmi ed iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di infrastrutture, di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione”;*

Inoltre, la delega delle funzioni relative alla gestione dei servizi sociali viene attribuita alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese in quanto Ente dotato di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento delle funzioni di gestione associata dei servizi e del relativo coordinamento, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo esercitate dalle Amministrazioni associate attraverso l'organo dell'Assemblea, previsto dallo stesso Statuto all'art. 8.

Art. 4 **Assemblea**

L'Assemblea prevista dallo Statuto della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese all'art. 8 rappresenta l'organo dell'Ente di indirizzo politico e programmatico del servizio associato ed è composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana dell'Oltrepò Pavese o da loro delegati secondo quanto regolato dallo Statuto.

L'Assemblea fornisce gli indirizzi politici e le indicazioni strategico-progettuali alla struttura di gestione del servizio in forma associata, oggetto della presente convenzione, svolge la verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle proprie direttive.

Art. 5 **Struttura tecnica di gestione**

La struttura tecnica preposta è coincidente con quella relativa al coordinamento dei servizi sociali della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, già sede del servizio sociale per il Piano di Zona Ambito Territoriale Voghera e Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese per il sub-ambito relativo ai Comuni appartenenti alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Il personale operante dei servizi sociali comunali, dipendente dagli enti aderenti alla presente convenzione, fornisce supporto collaborativo al personale della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, costituendo interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni.

Art. 6

Rapporti finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione, i Comuni firmatari si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale e versare alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese le somme determinate sulla base dei seguenti parametri:

- € 1,5 a residente

Al fine di monitorare l'andamento delle spese per lo svolgimento dei vari servizi, il responsabile del servizio fornirà rendicontazione annuale ai singoli Comuni.

I trasferimenti degli Enti associati sono versati entro il mese di Novembre di ciascun anno di esercizio. In caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art.1224 del codice civile.

Art. 7

Beni

Per l'erogazione dei servizi socio assistenziali in forma associata, viene messa a disposizione la sede e le attrezzature attualmente destinate ai servizi sociali per il Piano di Zona Ambito Territoriale Voghera e Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese per il sub-ambito relativo ai Comuni appartenenti alla Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, presso la sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese piazza Umberto I, n°9 – 27057 varzi (PV).

Art. 8

Durata

La presente convenzione entrerà in vigore il.....e avrà durata di anni 5 (cinque)
rinnovabile.

Letto, approvato e sottoscritto nella sede della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese,

Varzi.....